



Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale*

Strasburgo, 13 dicembre 1968

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

considerando che il Consiglio d'Europa persegue lo scopo di consolidare i vincoli tra i suoi Membri, al fine di tutelare e di promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune,

convinti che le esigenze del trasporto internazionale degli animali non sono incompatibili con il loro benessere,

animati dal desiderio di evitare, per quanto possibile, qualsiasi sofferenza agli animali trasportati,

considerato che un progresso in tale senso può essere raggiunto mediante l'adozione di disposizioni comuni nel campo dei trasporti internazionali di animali,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Articolo 1

- 1 Ciascuna Parte Contraente deve applicare le disposizioni relative ai trasporti internazionali di animali, contenute nella presente Convenzione.
- 2 Giusta la presente Convenzione, per trasporto internazionale s'intende qualsiasi spedizione che implica il valico d'una frontiera, salvo però il traffico frontaliero.
- 3 Le autorità competenti del paese di spedizione decidono se il trasporto è conforme alle disposizioni della presente Convenzione. Tuttavia, i paesi di destinazione o di transito possono contestare che il trasporto sia stato eseguito conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. Il viaggio può nondimeno essere interrotto solo quando siffatto provvedimento è indispensabile per il benessere degli animali trasportati.

(*) Testo era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo STE 115 entrato in vigore il 7° novembre 1989.

- 4 Ciascuna Parte Contraente prende le necessarie misure affinché agli animali sia evitata o anche ridotta al minimo qualsiasi sofferenza, nel caso di sciopero o di forza maggiore che ostacoli, sul suo territorio, una rigorosa applicazione della Convenzione. A tale riguardo, essa s'ispira ai principi contenuti in quest'ultima.

Articolo 2

La presente Convenzione si applica ai trasporti internazionali:

- a dei solipedi domestici e degli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina (Capitolo II);
- b degli uccelli e dei conigli domestici (Capitolo III);
- c dei cani e dei gatti domestici (Capitolo IV);
- d degli altri mammiferi e uccelli (Capitolo V);
- e degli animali di sangue freddo (Capitolo VI).

Capitolo II – Solipedi domestici e animali domestici delle speci bovina, caprina e porcina

A. Disposizioni generali

Articolo 3

- 1 Prima di caricarli per un trasporto internazionale, gli animali devono essere ispezionati da un veterinario autorizzato del paese esportatore che riscontra la loro idoneità al trasporto. Per veterinario autorizzato s'intende un veterinario designato dall'autorità competente in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
- 2 Il carico dev'essere effettuato conformemente alle condizioni approvate dal veterinario autorizzato.
- 3 Il veterinario autorizzato rilascia un certificato nel quale sono iscritte l'identificazione degli animali, la loro idoneità al viaggio e, salvo impossibilità, l'immatricolazione del mezzo di trasporto e il tipo di veicolo.
- 4 In taluni casi, stabiliti mediante intesa delle Parti interessate, si può rinunciare all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 4

Gli animali che devono partorire nel periodo di trasporto o che hanno partorito meno di 48 ore prima dello stesso non devono essere considerati idonei al trasporto.

Articolo 5

Il veterinario autorizzato del paese esportatore, del paese di transito o del paese importatore possono prescrivere un periodo di riposo, nel luogo che egli designa, durante cui agli animali saranno date le cure necessarie.

Articolo 6

- 1 Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente e devono, salvo speciali indicazioni contrarie, potersi coricare.

- 2 I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere previsti in modo da proteggere gli animali dalle intemperie e dalle grandi discrepanze climatiche. La ventilazione e la cubatura dell'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e appropriate alla specie di animali trasportata.
- 3 Gli imballaggi (casse, gabbie, ecc.) che servono al trasporto degli animali devono essere muniti di un simbolo indicante la presenza di animali vivi e di un segno designante la posizione nella quale gli animali vengono a trovarsi in piedi. Essi devono essere confezionati in modo da essere puliti facilmente ed equipaggiati in modo da garantire la sicurezza degli animali. Inoltre, essi devono poter consentire di esaminare gli animali e di prodigare loro le cure necessarie, nonché essere disposti in maniera da non intralciare la circolazione dell'aria. Durante il trasporto e le manipolazioni, gli imballaggi devono sempre essere mantenuti in posizione verticale e non essere esposti a scosse o ad urti violenti.
- 4 Durante il trasporto, gli animali devono essere abbeverati e ricevere un'alimentazione adeguata ad intervalli regolari. Tali intervalli non devono superare 24 ore; questo limite può tuttavia essere prolungato, se il trasporto può giungere al luogo di scarico in un termine ragionevole.
- 5 I solipedi devono essere muniti di cavezza durante il trasporto. Questa disposizione non si applica obbligatoriamente agli animali non abituati alla cavezza.
- 6 Se gli animali sono legati, i legami utilizzati devono presentare una resistenza tale da non potersi spezzare in condizioni normali di trasporto; qualora sia necessario dare agli animali la possibilità di sdraiarsi, di nutrirsi e di abbeverarsi, i legami devono avere una lunghezza adeguata. I bovini non devono essere legati alle corna.
- 7 Ai solipedi, che non sono trasportati in gabbie o box individuali occorre sferrare gli zoccoli anteriori.
- 8 I tori di più di 18 mesi dovrebbero preferibilmente essere legati; inoltre, essi vanno muniti di un anello nasale, utilizzato esclusivamente per dirigerli.

Articolo 7

- 1 Gli animali di differenti specie, che sono trasportati in un medesimo mezzo di trasporto, devono essere separati per specie. Inoltre, vanno presi particolari provvedimenti per evitare gli inconvenienti che possono manifestarsi a cagione della presenza, nella stessa spedizione, di specie naturalmente ostili tra di loro. Se il carico d'uno stesso mezzo di trasporto è composto d'animali di età diverse, gli adulti devono essere separati dai giovani; tale misura non si applica però alle femmine trasportate con i piccoli che allattano. Per quanto concerne i bovini, i solipedi e i porcini, i maschi adulti non castrati devono essere separati dalle femmine. Inoltre i verri devono essere separati l'uno dall'altro; lo stesso vale per gli stalloni.
- 2 Negli scompartimenti in cui si trovano gli animali non devono essere deposte merci che possono nuocere al loro benessere.

Articolo 8

Per il carico o lo scarico degli animali, dev'essere utilizzata un'adeguata attrezzatura, come ponti, rampe e passerelle. Tali installazioni devono essere munite di un pavimento antisdrucciolevole e, ove occorra, di protezioni laterali. Gli animali non devono essere sollevati per la testa, le corna o le zampe, durante le operazioni di carico o di scarico.

Articolo 9

Il pavimento dei mezzi di trasporto o degli imballaggi deve possedere una solidità sufficiente per resistere al peso degli animali trasportati. Deve essere antisdrucchiolevole e non deve avere interstizi. Esso va coperto di uno strato di stame sufficiente per l'assorbimento degli escrementi, a meno che lo stame possa essere sostituito con un altro procedimento che presenti almeno gli stessi vantaggi.

Articolo 10

Allo scopo di prodigare, durante il trasporto, le cure necessarie agli animali, quest'ultimi devono essere convogliati, salvo nei casi in cui:

- a gli animali sono consegnati per il trasporto in imballaggi chiusi;
- b il vettore assume le funzioni dell'accompagnatore;
- c il mittente ha incaricato un mandatario della cura degli animali in luoghi di fermata adeguati.

Articolo 11

- 1 L'accompagnatore o il mandatario del mittente deve prendere in cura gli animali, abbeverarli, nutrirli e, ove occorra, mungerli.
- 2 Le vacche in lattazione devono essere munte ad intervalli non superiori a 12 ore.
- 3 Per assicurare queste cure, l'accompagnatore deve disporre, se necessario, di un adeguato mezzo d'illuminazione.

Articolo 12

Gli animali ammalatisi o feritisi durante il viaggio devono ricevere le cure veterinarie il più presto possibile; qualora sia necessario macellarli, la macellazione dev'essere eseguita in modo da possibilmente evitare loro ogni sofferenza.

Articolo 13

Gli animali devono essere caricati solo su mezzi di trasporto o imballaggi accuratamente puliti. Gli animali morti, il letame e gli escrementi devono essere allontanati il più presto possibile.

Articolo 14

Gli animali devono essere trasportati nel modo possibilmente più rapido; le soste, in particolare quelle per i trasbordi, devono essere ridotte al minimo.

Articolo 15

Allo scopo di accelerare lo svolgimento delle formalità d'importazione o di transito, i trasporti di animali devono essere annunciati al posto di controllo il più presto possibile. Per queste formalità, la priorità dovrebbe essere concessa agli animali.

Articolo 16

I posti, nei quali è esercitato il controllo sanitario od è svolto un traffico importante e regolare di animali, devono disporre di aree sistemate in modo che gli animali possano riposarsi, nutrirsi ed abbeverarsi.

B. Disposizioni speciali per i trasporti ferroviari

Articolo 17

I vagoni destinati al trasporto di animali devono essere muniti di un simbolo indicante la presenza di animali vivi. Mancando vagoni speciali per il trasporto degli animali, quelli utilizzati devono essere coperti, idonei alla circolazione a velocità elevata e provvisti di aperture di ventilazione sufficientemente larghe, ancorché sistemate in modo che gli animali non possano fuggire e sia garantita la loro sicurezza. Le pareti interne devono essere costruite in legno o in qualsiasi altro materiale adeguato, sprovviste di ruvidità e munite di anelli o di sbarre d'attacco, posti ad altezza conveniente.

Articolo 18

I solipedi devono essere attaccati sia lungo la stessa parete, sia di fronte. Nondimeno, gli animali giovani e non ancora abituati alla cavezza non devono essere attaccati.

Articolo 19

Gli animali grossi devono essere disposti in modo che l'accompagnatore possa circolare fra di loro nel vagone.

Articolo 20

Qualora, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, occorre separare gli animali, la separazione va eseguita attaccando gli animali in posti separati del vagone, ove la superficie disponibile lo permetta, oppure mediante adeguate tramezze.

Articolo 21

Durante la formazione dei treni o di qualsiasi altra manovra con vagoni, dev'essere presa ogni utile precauzione per evitare gli urti violenti dei carri trasportanti animali.

C. Disposizioni speciali per i trasporti stradali

Articolo 22

I veicoli devono essere sistemati in modo che gli animali non possano fuggire ed essere equipaggiati in modo da garantire la loro sicurezza; inoltre, essi vanno muniti di un tetto assicurante una protezione efficace dalle intemperie.

Articolo 23

Nei veicoli utilizzati per il trasporto degli animali grossi, che normalmente devono essere legati, vanno installati dei dispositivi d'attacco. Se il vagone dev'essere diviso in compartimenti, le separazioni devono risultare resistenti.

Articolo 24

I veicoli devono disporre di una rampa che soddisfi le condizioni previste nell'articolo 8.

D. Disposizioni speciali per i trasporti su acqua

Articolo 25

L'equipaggiamento delle navi deve consentire il trasporto degli animali evitando che essi siano esposti a pericoli di ferimento o a sofferenze.

Articolo 26

Gli animali non devono essere trasportati su ponti scoperti, salvo negli imballaggi convenientemente fissati o nei recinti stabili, approvati dall'autorità competente e assicuranti una protezione sufficiente dal mare e dalle intemperie.

Articolo 27

Gli animali devono essere attaccati o adeguatamente sistemati in parchi o imballaggi.

Articolo 28

Per accedere ai parchi o agli imballaggi, nei quali si trovano gli animali, devono essere previsti dei passaggi appropriati. Dev'essere parimente previsto un dispositivo d'illuminazione.

Art. 29

Il numero degli accompagnatori dev'essere sufficiente, tenuto conto del numero degli animali trasportati e della durata della traversata.

Articolo 30

Ogni parte della nave, occupata dagli animali, deve essere provvista di dispositivi di scolo delle acque e mantenuta in buono stato di pulizia.

Articolo 31

A bordo, dev'essere disponibile uno strumento, del tipo approvato dall'autorità competente, per provvedere all'eventuale macellazione degli animali.

Articolo 32

Le navi adibite al trasporto degli animali devono munirsi, prima della partenza, di riserve d'acqua potabile e di alimenti adeguati, ritenute sufficienti dalle autorità competenti del paese mittente, sia rispetto alla specie e al numero degli animali, sia riguardo alla durata del trasporto.

Articolo 33

Devono essere adottate disposizioni al fine d'isolare, in corso di trasporto, gli animali ammalatisi o feritisi; ove occorra, devono poter essere prodigate le cure di pronto soccorso.

Articolo 34

Le disposizioni degli articoli 25 a 33 non sono applicabili ai trasporti di animali, eseguiti sui veicoli ferroviari o stradali trasbordati su chiatte o navi simili.

E. Disposizioni speciali per i trasporti aerei

Articolo 35

Gli animali devono essere collocati in imballaggi o box adeguati alla specie trasportata. Possono essere accordate deroghe purché si provveda a sistemazioni adeguate per collocare gli animali.

Articolo 36

Vanno prese precauzioni per evitare temperature eccessivamente alte o basse, tenendo conto della specie. Inoltre, devono essere evitate le forti variazioni della pressione d'aria.

Articolo 37

A bordo degli aeromobili dev'essere disponibile uno strumento, del tipo approvato dall'autorità competente, per provvedere all'eventuale macellazione degli animali.

Capitolo III – Uccelli e conigli domestici

Articolo 38

Le disposizioni dei seguenti articoli del Capitolo II sono applicabili «mutatis mutandis» ai trasporti di uccelli e di conigli domestici: l'articolo 6 paragrafi 1 a 3, gli articoli 7, 13 a 17 compreso, 21, 22, 25 a 30 compreso, 32, 34 a 36 compreso.

Articolo 39

- 1 Gli animali malati o feriti non devono essere considerati idonei al trasporto. Quelli feriti o ammalatisi in corso di trasporto devono ricevere, il più presto possibile, le cure di pronto soccorso e, ove sia necessario, essere sottoposti a un esame veterinario.
- 2 Qualora gli animali sono caricati in imballaggi sovrapposti o in un veicolo a più piani, vanno presi i provvedimenti necessari per evitare la caduta degli escrementi sugli animali collocati ad un livello inferiore.
- 3 Vanno messe a disposizione degli animali una nutrizione adeguata e, ove occorra, dell'acqua, in quantità sufficienti, salvo nei casi di:
 - a trasporti di una durata inferiore a 12 ore;
 - b trasporti di una durata inferiore a 24 ore, qualora trattisi di uccelletti di qualunque specie, purché il trasporto sia terminato nelle 72 ore successive alla sgusciatura.

Capitolo IV – Cani e gatti domestici

Articolo 40

- 1 Le disposizioni del presente Capitolo si applicano ai trasporti di cani e gatti domestici, ad eccezione di quelli convogliati dal proprietario o dal suo rappresentante.
- 2 Le disposizioni dei seguenti articoli del Capitolo II sono applicabili «mutatis mutandis» ai trasporti di cani e gatti: l'articolo 4, l'articolo 6 paragrafi 1 a 3 compreso, gli articoli 7, 9 e 10, l'articolo 11 paragrafi 1 e 3, gli articoli 12 a 17 compreso, 20 a 23 compreso, 25 a 29 compreso e 31 a 37 compreso.

Articolo 41

Gli animali trasportati devono essere nutriti ad intervalli non superiori a 24 ore e abbeverati ad intervalli non superiori a 12 ore. Inoltre, gli animali devono essere accompagnati da istruzioni, redatte chiaramente, riguardo al loro approvvigionamento. Le cagne che sono in calore vanno separate dai maschi.

Capitolo V – Altri mammiferi e uccelli

Articolo 42

- 1 Le disposizioni del presente Capitolo sono applicabili ai trasporti dei mammiferi e degli uccelli che non sono sottoposti alle disposizioni dei capitoli precedenti.
- 2 Le disposizioni dei seguenti articoli del Capitolo II sono applicabili «mutatis mutandis» ai trasporti delle specie trattate nel presente Capitolo: gli articoli 4 e 5, l'articolo 6 paragrafi 1 a 3 compreso, gli articoli 7 a 10 compreso, l'articolo 11 paragrafi 1 e 3, gli articoli 12 a 17 compreso e gli articoli 20 a 37 compreso.

Articolo 43

Gli animali devono essere unicamente trasportati in veicoli o imballaggi adeguati sui quali va apposta, ove occorra, una menzione indicante che trattasi di animali selvaggi, timorosi o pericolosi. Inoltre, gli animali devono essere accompagnati da istruzioni, redatte chiaramente, riguardo all'approvvigionamento e alle cure particolari di cui abbisognano.

Articolo 44

I cervidi non devono essere trasportati durante il periodo in cui rifanno le corna, a meno che non siano state prese speciali precauzioni.

Articolo 45

Le cure agli animali di cui al presente Capitolo devono essere prodigate conformemente alle istruzioni previste all'articolo 43.

Capitolo VI – Animali di sangue freddo

Articolo 46

Gli animali di sangue freddo devono essere trasportati in imballaggi adeguati e tenendo conto delle esigenze relative, segnatamente, allo spazio, alla ventilazione, alla temperatura, all'approvvigionamento con acqua e all'ossigenazione, nel caso e nella misura in cui tali esigenze convengono alla specie considerata. Essi vanno trasportati nel luogo di destinazione nel termine più breve.

Capitolo VII – Composizione delle vertenze

Articolo 47¹

- 1 In caso di contestazione riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti delle parti interessate provvedono a consultarsi reciprocamente. Ciascuna parte comunica i nomi e gli indirizzi delle sue autorità competenti al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 La vertenza, ove non possa essere composta in detto modo, va sottoposta ad arbitrato, a domanda di una o dell'altra parte interessata. Ciascuna parte designa un arbitro e i due arbitri così designati cooptano un superarbitro. Se una delle parti non ha designato il proprio arbitro entro tre mesi dalla domanda d'arbitrato, quest'ultimo verrà designato, a richiesta dell'altra parte, dal Presidente della Corte europea dei Diritti dell'Uomo. Ove quest'ultimo sia cittadino di una delle parti, detta funzione sarà assunta dal Vicepresidente della Corte oppure, se anche quest'ultimo è cittadino di una delle parti, dal Giudice più anziano della Corte che non sia cittadino di una delle parti interessate. La stessa procedura è applicabile qualora gli arbitri non possano accordarsi sulla cooptazione del superarbitro.

In caso di controversia tra due Parti Contraenti di cui una è Stato membro della Comunità economica europea, anch'essa Parte Contraente, l'altra Parte Contraente invierà la richiesta di arbitrato sia a detto Stato membro che alla Comunità, che gli notificheranno congiuntamente, entro un termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta, se lo Stato membro o la Comunità, oppure lo Stato membro e la Comunità si costituiscono parti alla controversia. In mancanza di detta notifica entro i termini stabiliti, lo Stato membro e la Comunità verranno considerati come una sola parte alla controversia per l'applicazione delle disposizioni che regolano la costituzione e la procedura del tribunale arbitrale. La stessa cosa vale qualora lo Stato membro e la Comunità si costituiscono insieme parte alla controversia.

- 3 Il tribunale arbitrale stabilisce la sua procedura e le sue decisioni sono prese alla maggioranza dei voti. Le sue sentenze, fondate sulla presente Convenzione, sono definitive.

Capitolo VIII – Disposizioni finali

Articolo 48¹

- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratificazione o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 La Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui sarà depositato il quarto strumento di ratificazione o di accettazione.
- 3 Essa entrerà in vigore, riguardo a qualsiasi Stato firmatario che la ratificherà o l'accetterà ulteriormente, sei mesi dopo il giorno di deposito del suo strumento di ratificazione o di accettazione.
- 4 La Comunità economica europea può diventare Parte Contraente alla presente Convenzione con la firma di quest'ultima. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti della Comunità sei mesi dopo la data della sua firma.

(1) Testo era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo STE 115.

Articolo 49

- 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.
- 2 L'adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione il quale avrà effetto sei mesi dopo il giorno del deposito.

Articolo 50

- 1 Qualsiasi Parte Contraente può designare, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione, il o i territori cui si applica la presente Convenzione.
- 2 Qualsiasi Parte Contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione oppure, successivamente, in qualsiasi altro momento, allargare l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio, indicato nella dichiarazione e del quale essa assicura i rapporti internazionali o per il quale è autorizzata a stipulare.
- 3 Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne i territori designati nella medesima, alle condizioni previste nell'articolo 51 della presente Convenzione.

Articolo 51

- 1 La presente Convenzione permane in vigore senza limitazione di durata.
- 2 Qualsiasi Parte Contraente può, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione, inviando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 3 La disdetta avrà effetto sei mesi dopo il giorno in cui la notificazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 52¹

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Parte Contraente non membro del Consiglio:

- a ogni firma;
- b il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione, d'accettazione o di adesione;
- c qualsiasi data d'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 48;
- d qualsiasi dichiarazione ricevuta in applicazione delle norme dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 50;

(1) Testo era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo STE 115.

- e qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 51 e la data in cui avrà effetto la disdetta;
- f qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 47.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi, il 13 dicembre 1968, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito.